

MESSAGGIO  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
accompagnante il progetto di una nuova legge cantonale  
sulla formazione professionale

(del 10 giugno 1969)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

La legge federale 20 settembre 1963 sulla formazione professionale è in vigore dal 15 aprile 1965. Secondo l'art. 49 della predetta legge, l'esecuzione della stessa spetta ai Cantoni.

Il Consiglio di Stato si pregia pertanto di presentare un disegno di « Legge cantonale sulla formazione professionale ». Tale disegno consente finalmente di abrogare le precedenti disposizioni — emanate dal 1912 al 1930 e raccolte nel Testo unico delle leggi sugli apprendisti del 28 gennaio 1931 — in gran parte largamente superate.

L'importanza della formazione professionale per l'economia del Cantone è stata ribadita ripetutamente e anche il prof. F. Kneschaurek nel suo rapporto del luglio 1964 sullo « stato e sviluppo dell'economia ticinese » ha messo in rilievo (pag. 74-78) diverse lacune concernenti la struttura qualitativa della mano d'opera; l'aumento sproporzionale di forze lavorative non qualificate contrapposto alla diminuzione relativa (e in alcuni casi perfino assoluta) del numero degli apprendisti d'arti e mestieri; la sottrazione di operai professionalmente addestrati al ramo dell'industria ticinese a favore di altre attività dove non vengono richieste le medesime conoscenze; perdite di energie e di mezzi per l'addestramento di giovani che si avviano poi ad attività per niente affini alla loro specifica formazione.

E' appunto in relazione alle lacune rilevate nel rapporto ricordato che la Commissione consultiva sulla programmazione economica, nello schema dedicato al capitolo « Educazione e cultura » del suo memoriale, indica fra i provvedimenti da adottare :

- a) il perfezionamento dell'orientamento professionale, con :
  - una pronunciata azione di formazione nelle scuole e nelle famiglie;
  - l'estensione dell'assistenza e del consiglio nella scelta delle professioni ;
  - la rafforzata collaborazione delle organizzazioni economiche ;
  
- b) il potenziamento della formazione professionale, con :
  - l'aggiornamento dei programmi, l'aumento delle ore di insegnamento agli apprendisti ;
  - l'organizzazione di corsi di recupero, pratici, d'introduzione, di perfezionamento e di riqualificazione ;
  - il perfezionamento della vigilanza sull'apprendistato.

La formazione professionale ha assunto le proporzioni risultanti dallo specchio seguente :

Anno	Allievi prosciolti dall'obbligo scolastico	Contratti stipulati			Contratti in vigore a fine anno		
		Totale	maschi	femmine	Totale	maschi	femmine
1950	2218	978	686	292	2588	1886	702
1955	3398	990	699	291	2801	2061	740
1959	3567	1316	888	428	3453	2481	972
1960	3704	1378	933	445	3741	2691	1050
1961	2565	1497	1023	474	4036	2902	1134
1962	2648	1581	1026	555	4290	3048	1242
1963	2657	1562	1021	541	4493	3139	1354
1964	2617	1509	952	557	4451	3050	1401
1965	2642	1538	1002	536	4376	3013	1363
1966	2626	1528	995	533	4313	2944	1369
1967	2773	1454	931	523	4163	2840	1323
1968	2637	1557	1009	548	4298	2948	1350

Alla leggera flessione di contratti di tirocinio in vigore negli anni 1964, 1965, 1966 e 1967 (nel 1968 si constata già un discreto aumento dovuto al maggior numero di contratti di tirocinio stipulati nel 1968), fa riscontro un aumento dei giovani che si orientano agli studi e, parallelamente, un aumento percentuale di allievi prosciolti dall'obbligo scolastico che iniziano un regolare tirocinio (1950 : 44 % ; 1968 : 59 %). E' quindi consolante constatare una complessiva forte diminuzione degli allievi che al termine dell'obbligo scolastico non intraprendono o un tirocinio regolare o la via degli studi (« evasori scolastici »).

Dobbiamo ancora rilevare che, sia per il notevole aumento dei nati vivi dal 1955 in avanti (1955 : 2346 ; 1960 : 2671 ; 1967 : 3900), sia per l'ammissione a tirocinio dei figli dei numerosi stranieri entrati nel Cantone, si deve sin d'ora contare nei prossimi anni su un sempre maggior numero di giovani che inizieranno un tirocinio regolare.

Negli ultimi 15 anni si verificano spostamenti nella scelta della professione. Suddividendole in 4 gruppi principali si ha il seguente quadro :

**CONTRATTI IN VIGORE AL 31 DICEMBRE**  
(includere le scuole professionali)

Anno	Industria dei metalli, delle macchine e del- l'elettricità	Professioni commerciali	Professioni tecniche (disegnatori)	Tutte le altre professioni	Totale
1950	863 (33,3 %)	395 (15,3 %)	57 (2,2 %)	1273 (49,2 %)	2588
1960	1191	1144	285	1121	3741
1965	1343	1345	530	1158	4376
1966	1377	1330	417	1189	4313
1967	1365	1283	365	1150	4163
1968	1415 (33 %)	1384 (32 %)	348 (8 %)	1151 (27 %)	4298

Si nota un notevole aumento nelle professioni commerciali (1950 : 15,3 % ; 1968 : 32 %) e nelle professioni tecniche (1950 : 2,2 % ; 1968 : 8 %), mentre vi è un progressivo abbandono delle professioni tipicamente manuali (1950 : 49,2 % ; 1968 : 27 %).

Gli spostamenti si possono attribuire in parte a migliori possibilità di guadagno e condizioni di lavoro offerte da certe professioni e alla preferenza verso quelle professioni che l'opinione pubblica ritiene di livello superiore.

A questa situazione si ritiene di poter rimediare in parte mediante una più pronunciata azione di orientamento professionale che tenga conto degli effettivi bisogni dell'economia cantonale. Occorre tuttavia tener presente che i mezzi dell'orientamento professionale, non essendo di natura coercitiva, non potranno colmare tutti gli squilibri che tendono a verificarsi.

Il disegno di legge che vi sottoponiamo tien conto, essendo in primo luogo legge di applicazione di una ben definita legge federale, delle raccomandazioni dell'Autorità federale nel senso che « l'idea fondamentale della ripartizione di competenze tra Confederazione e Cantoni esclude la promulgazione di norme identiche a quelle già contenute nella legislazione federale ».

Esso contiene tuttavia alcune proposte innovatrici, nell'ambito delle competenze riservate ai Cantoni, su cui riteniamo far seguire alcune considerazioni.

### 1. *Orientamento professionale e scolastico*

Nella precisazione degli scopi dell'orientamento professionale la legge federale dice, tra l'altro, che esso « aiuta i minorenni a scegliersi una professione conforme alle loro attitudini e preferenze; ed è parimente a disposizione degli adulti che non hanno imparato alcuna professione o che desiderano cambiarla ».

Inoltre, è prescritto che l'orientamento professionale è facoltativo e gratuito: si tratta quindi di perfezionare un servizio istituito con decreto legislativo del 7 luglio 1930 nel senso di conferirgli una nuova fisionomia e le nuove competenze dell'orientamento scolastico.

Prima di definire l'orientamento scolastico occorre ricordare che l'orientamento professionale si attua in tre momenti principali:

- a) fase di informazione generale;
- b) fase di informazione professionale;
- c) consiglio nella scelta della professione, a conclusione delle prime due.

Le prime due fasi si svolgono principalmente nella scuola: da qui l'opportunità di svolgere opera di orientamento scolastico.

L'orientamento scolastico assume due funzioni che tendono a compenetrarsi. In primo luogo consiste in un aiuto in vista della scelta di una scuola o più precisamente verso quelle scuole che prospettano diverse possibilità quanto alla scelta futura della professione. Nel nostro ordinamento scolastico, al bivio tra scuola maggiore e ginnasio, si opera evidentemente una scelta scolastica. A 14 anni per coloro che terminano la scuola maggiore, pur restringendo il campo delle possibilità, la scelta è ancora scolastica.

A 15 anni, con l'inizio di un tirocinio o di una scuola professionale, interviene invece l'orientamento professionale vero e proprio. Per coloro che seguono la via degli studi le scelte scolastiche avvengono, oltre che a 14 anni, a 16 e a 19 anni, cioè una volta conseguita la licenza ginnasiale o uno dei vari tipi di maturità.

In secondo luogo l'orientamento scolastico è inteso come aiuto in vista della scelta di una sezione all'interno di una stessa scuola. Da questo profilo l'esperienza mostra che le prove pedagogiche e il sistema abituale di giudizio permette di valutare il rendimento scolastico e quindi di indirizzare la grande maggioranza degli allievi verso le sezioni corrispondenti.

Resta però in ogni scuola un certo numero di casi dubbi, difficili, che richiedono indagini più precise e più approfondite. E' per questi casi che l'intervento dell'orientatore può essere utile.

Nello svolgimento della sua opera, l'Ufficio di orientamento scolastico e professionale deve lavorare in stretta collaborazione con:

- gli ispettori scolastici, le direzioni e i docenti di ogni ordine di scuola;
- l'Ufficio cantonale della formazione professionale;

- i servizi sociali e d'igiene mentale ;
- i medici scolastici e delegati ;
- l'assicurazione invalidità ;
- gli altri servizi pubblici cui competono compiti riguardanti i minorenni.

Si reputa indispensabile istituire un servizio cantonale centrale, in diretta dipendenza del Dipartimento competente, che s'intende organizzare con la creazione, a seconda delle necessità, di sedi permanenti decentralizzate, affidate a orientatori qualificati, che possa inoltre avvalersi della collaborazione di incaricati speciali designati dal Dipartimento (specie per l'orientamento scolastico : articolo 4 del disegno di legge).

Con l'ordinamento proposto verrebbe a cadere la subordinazione dell'orientamento professionale dall'Ufficio cantonale per la formazione professionale, subordinata stabilito con il decreto esecutivo del 3 ottobre 1961.

## 2. Sezione per la formazione professionale

Essa esiste di fatto e viene istituita ufficialmente nell'ambito del Dipartimento competente e dovrà disciplinare, curare e coordinare la formazione e il perfezionamento professionali, esercitando le competenze conferite dalla legge e ordinanze federali all'Autorità cantonale, salvo quelle esplicitamente riservate al Consiglio di Stato e al Dipartimento dal presente disegno.

## 3. Commissione cantonale per la formazione professionale

E' intenzione del Consiglio di Stato di affidare alla nuova Commissione, benchè organo consultivo, compiti più importanti e impegnativi di quelli fin qui demandati alla Commissione di vigilanza sugli apprendisti. Lo sviluppo assunto dalla formazione professionale consiglia la designazione di un organo che esamini costantemente, o almeno periodicamente, l'evoluzione nei vari settori dell'artigianato, dell'industria e del commercio, nell'intento di suggerire soluzioni e provvedimenti di carattere generale atti a perseguire gli scopi della formazione professionale. La Commissione è pensata a triplice composizione, cioè con rappresentanti :

- a) delle associazioni dei datori di lavoro ;
- b) dei lavoratori ;
- c) della scuola e della cultura.

Si è inoltre aperti all'idea di far posto a rappresentanti degli apprendisti.

## 4. Tirocinio pratico

Il problema dell'introduzione di un tirocinio pratico è stato sollevato dai responsabili dell'istruzione scolastica speciale nell'intento di permettere ai giovani che, a causa della loro debilità mentale, non sono in grado di fare un tirocinio regolare ai sensi della legge federale sulla formazione professionale e di ottenere l'attestato federale di capacità.

Trattasi di permettere a questi giovani, con ritardi scolastici notevoli e quindi impossibilitati a seguire i corsi normali per apprendisti, di fare un tirocinio solo per quanto concerne la parte pratica del regolamento federale e d'ottenere, dopo un esame finale, un « attestato di formazione pratica », rilasciato dall'Autorità cantonale.

Le modalità di questa forma speciale di tirocinio faranno oggetto di apposito regolamento già elaborato dal prof. Walter Sargenti, ispettore delle scuole speciali, in un compendio delle esigenze pratiche prescritte dai regolamenti

federali di tirocinio con quelle di una formazione teorica forzatamente limitata.

Da una nostra indagine in alcuni Cantoni risulta che questo tirocinio è già stato introdotto nel Canton Ginevra e nel Canton Vallese con risultati soddisfacenti. Altri Cantoni stanno studiando il problema.

#### 5. *Perfezionamento e riqualificazione professionali*

Il tirocinio consente all'apprendista di acquisire le cognizioni teoriche e pratiche indispensabili per l'esercizio della professione. Tuttavia, la sua preparazione non si può considerare completa quando si tenga conto dell'evoluzione delle singole professioni, delle esigenze sempre maggiori imposte dal miglioramento continuo delle tecniche di produzione.

Occorre ricordare che, se si eccettuano le iniziative di qualche associazione professionale e della direzione dei corsi per adulti, ben poco è stato fatto finora nel Cantone per facilitare il perfezionamento professionale.

Allo scopo di colmare qualche lacuna, con il disegno di legge è offerta la possibilità di promuovere, in collaborazione con le associazioni professionali interessate, l'organizzazione di corsi di varia natura miranti, tra l'altro :

- a) a migliorare il livello della formazione professionale da chi ha svolto un tirocinio regolare ;
- b) a facilitare la preparazione agli esami professionali e agli esami di mae-  
stria previsti dalla legge federale ;
- c) a offrire a chi non ha potuto fare un tirocinio regolare occasione di pre-  
pararsi agli esami per conseguire l'attestato di capacità professionale.

Ciò dovrebbe permettere inoltre di aumentare le possibilità di formazione dei quadri tecnici e amministrativi (capi operai, capi reparto, capi servizio, ecc.). Infine, si prevede di organizzare corsi di riqualificazione professionale, detti anche « corsi di riconversione », che dovrebbero consentire un agevole trasferimento da un settore professionale a un altro di quelle forze lavorative che, a causa dell'automazione o per altri motivi, si vedessero costrette al cambiamento di professione.

#### 6. *Assegni di tirocinio e sussidi*

La concessione di sussidi agli apprendisti di ristretta fortuna già in atto in base alle disposizioni vigenti dovrebbe essere soggetta, in correlazione a quanto si è fatto nel campo degli studi, a una impostazione più attuale sia per quanto concerne il tirocinio vero e proprio, sia per il perfezionamento e la riqualificazione professionali.

#### 7. *Modificazioni della legge della scuola*

Con l'entrata in vigore della nuova legge federale sulla formazione professionale alcune norme contenute nella legge della scuola non sono più in consonanza con la prima. Una revisione parziale della legge della scuola richiederebbe un lavoro preparatorio notevole, suscettibile di ritardare l'entrata in vigore della legge in oggetto. Abbiamo perciò ritenuto opportuno inserire nel progetto esclusivamente le modificazioni indispensabili.

Trattasi segnatamente :

- a) dell'obbligo di frequenza di un corso preparatorio (chiamato poi corso comune) per gli apprendisti d'arti e mestieri che non sono stati promossi da una scuola di avviamento professionale (articolo 171, secondo capoverso).

In seguito agli inconvenienti derivanti dalla frequenza del corso comune — e in modo particolare all'inevitabile ritardo scolastico — il corso comune è stato soppresso, già a cominciare dall'anno scolastico 1964/65, e sostituito con una cosiddetta « classe parallela », riservata agli apprendisti delle professioni per le quali l'insegnamento del disegno è ritenuto determinante. La classe parallela consiste in un corso di disegno tenuto al sabato mattina, il cui scopo è appunto di dare a quegli apprendisti le nozioni base del disegno che vengono impartite agli allievi delle scuole di avviamento con indirizzo artigiano industriale.

Proponiamo quindi che il secondo capoverso dell'art. 171 della legge della scuola venga soppresso e sostituito con una nuova norma che prevede appunto la facoltà d'obbligare gli apprendisti d'arti e mestieri che non hanno frequentato la scuola di avviamento o un corso equivalente a seguire un corso complementare di disegno.

#### b) corsi di ricupero

Si constata che molti allievi dei corsi per apprendisti che non hanno seguito il ciclo scolastico completo (III.a maggiore e scuola di avviamento) incontrano serie difficoltà nel seguire l'insegnamento impartito ai corsi per apprendisti, a causa appunto della loro preparazione scolastica incompleta. Ciò, oltre al mettere in serie difficoltà gli insegnanti, comporta spesso risultati scolastici insufficienti alla fine dell'anno scolastico e la conseguente necessità di ripetere la classe e di prolungare la durata del tirocinio. Anche da analisi fatte sui candidati che non superano gli esami di fine tirocinio è emerso che nella maggior parte dei casi trattasi di giovani che all'inizio del tirocinio non avevano seguito il ciclo scolastico completo. Per ovviare almeno in parte a queste lacune e agli inconvenienti segnalati, riteniamo opportuno introdurre — come già si è fatto in vari altri Cantoni — dei corsi speciali, chiamati « corsi di ricupero ». Tratterebbesi, in altre parole, di obbligare questi allievi a frequentare durante l'anno scolastico, oltre ai corsi normali degli apprendisti, dei corsi speciali, di una mezza giornata o di una giornata intera, aventi lo scopo di colmare le lacune nella loro preparazione scolastica e di permettere quindi di seguire con maggior profitto l'insegnamento impartito nei corsi normali.

Proponiamo perciò che all'art. 171 della legge della scuola venga aggiunto un terzo capoverso che preveda l'obbligo di frequenza dei corsi in questione. L'inserimento di questa norma — che parifica la frequenza dei corsi di ricupero all'insegnamento obbligatorio — permette di evitare difficoltà con i datori di lavoro a dipendenza dell'aumento delle ore di scuola dei loro apprendisti.

---

### OSSERVAZIONI AI PRINCIPALI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Le considerazioni di carattere generale svolte nelle pagine precedenti consentono di rilevare l'impostazione generale del disegno di legge, e perciò di limitare ai principali articoli le osservazioni di carattere tecnico.

#### Articoli da 1 a 6

Definiscono gli scopi della legge e le Autorità competenti. Al Consiglio di Stato sono riservate le competenze che la legge federale affida espressamente ai Cantoni.

Al Dipartimento oltre alla vigilanza generale sulla formazione professionale sono riservate le competenze che esercita attualmente.

Alla sezione cantonale per la formazione professionale viene praticamente affidata l'applicazione della legge federale e cantonale, eccezion fatta per l'orientamento professionale, già incorporato nella sezione pedagogica.

#### *Articoli da 7 a 11*

Disciplinano lo svolgimento del tirocinio pratico e del tirocinio in generale. Per quanto concerne le condizioni di lavoro degli apprendisti, allo scopo di evitare confusione e conflitti di competenza con gli organi preposti alla vigilanza su questa materia, si è ritenuto di considerare applicabili le disposizioni cantonali e federali in materia. Infatti, secondo l'art. 29 della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, del 13 marzo 1964, gli apprendisti fino ai 20 anni sono considerati alla stregua dei giovani lavoratori e sottostanno alle norme speciali che riguardano la protezione di questa categoria. Anche l'articolo 8 della legge cantonale sul lavoro, dell'11 novembre 1968, prevede la possibilità della visita medica obbligatoria per i giovani lavoratori, sia prima dell'assunzione sia durante il tirocinio, anche per le professioni non designate dall'Autorità federale in base all'art. 58 dell'Ordinanza I per l'esecuzione della legge federale sul lavoro.

Dato che, tenuto conto dell'esiguo salario degli apprendisti, le prestazioni minime dell'assicurazione contro gli infortuni previste dall'art. 10 della legge cantonale sul lavoro già citata sono a nostro avviso insufficienti in caso di morte o di invalidità, abbiamo ritenuto opportuno di prevedere per gli apprendisti le prestazioni minime stabilite dalla convenzione stipulata fra le compagnie di assicurazione contro gli infortuni esercenti in Svizzera e la Conferenza degli uffici della formazione professionale della Svizzera romanda e del Ticino.

Questa convenzione prevede infatti :

- a) Fr. 5.000,— in caso di decesso,
- b) Fr. 60.000,— in caso di invalidità,
- c) un'indennità giornaliera di Fr. 2,— nel primo anno di tirocinio, di Fr. 3,— nel secondo, di Fr. 4,— nel terzo e di Fr. 5,— nel quarto,
- d) spese mediche illimitate durante 2 anni.

#### *Articoli da 12 a 14*

Contengono le disposizioni per lo svolgimento degli esami intermedi e di fine tirocinio. In particolare, conformemente alla possibilità di delega (art. 2, lettera b) del disegno di legge), dell'organizzazione di esami intermedi alle associazioni professionali, e prevede la possibilità di concedere sussidi a tale scopo, nella misura massima del 50 %.

#### *Articolo 15*

Rimanda alla legge della scuola per tutto ciò che concerne l'insegnamento professionale. Le poche disposizioni in essa contenute, in contrasto con le disposizioni federali, vengono abrogate con le norme abrogative e finali dell'art. 28 del disegno di legge.

#### *Articoli da 16 a 20*

Contemplano le disposizioni riguardanti il perfezionamento e la riqualificazione professionali. In particolare, l'art. 18 elenca i corsi la cui organizzazione dovrebbe essere, di regola, assunta dalle associazioni professionali, in quanto sono considerati parte integrante del tirocinio (corsi pratici), oppure servono al miglioramento della preparazione professionale di chi ha già fatto un tirocinio o ha

lavorato diversi anni nella professione (corsi di perfezionamento), oppure preparano agli esami di professione o di maestria, affidati dalla legge federale alle associazioni professionali.

#### *Articoli da 21 a 23*

Disciplinano la concessione di assegni di tirocinio e sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione professionali. Con riferimento all'intenzione di promuovere l'organizzazione di corsi di perfezionamento si è ritenuto di fare una distinzione fra sussidi concessi durante il tirocinio («assegni di tirocinio») e i sussidi per la frequenza dei corsi di cui agli articoli 17 e 18 del disegno.

La norma prevista dal secondo capoverso dell'art. 21 — che dà la facoltà di tener conto nell'assegnazione del sussidio anche della perdita di guadagno subita dai partecipanti — ha lo scopo di facilitare i salariati con obblighi familiari, per i quali la perdita di salario costituirebbe un impedimento serio a seguire dei corsi di perfezionamento e di riqualificazione professionali.

#### *Articoli da 24 a 29*

Contemplano le disposizioni di procedura penali, abrogative e finali, ivi comprese le modificazioni della legge della scuola illustrate nel capitolo 7.

### CONSEGUENZE FINANZIARIE

L'adozione del disegno di legge sottoposto alla vostra attenzione non comporta sostanzialmente nuovi oneri finanziari rispetto a quelli fin qui assunti dallo Stato in virtù delle norme vigenti, eccezion fatta per il settore dell'orientamento scolastico e professionale, settore che s'intende appunto potenziare notevolmente. Le maggiori spese derivanti potranno essere adeguate alle nostre disponibilità e saranno indicate nel bilancio di previsione del Dipartimento. D'altra parte, il potenziamento di questo servizio dovrà essere commisurato alle disponibilità di personale qualificato.

Giova però ricordare che la Confederazione corrisponde sussidi nella misura del 40 % sugli stipendi degli orientatori professionali e per il materiale d'informazione e di consulenza individuale.

L'allegato disegno di legge — che ha ottenuto il consenso preliminare dell'Autorità federale — risponde alle necessità del Cantone, conferendo, tra l'altro, carattere ufficiale alle istituzioni esistenti, che hanno preceduto, per esigenze imposte dall'evoluzione del lavoro nel settore specifico, la promulgazione della stessa.

Il Dipartimento ha pure promosso una procedura di consultazione interessando al progetto le associazioni magistrali e le organizzazioni sindacali e professionali del Cantone (Camera di commercio, Camera del lavoro, Associazione industriali ticinesi, Associazione sindacati liberi, Organizzazione cristiano-sociale). Delle poche prese di posizione presentate si è cercato di tener conto nella misura in cui le stesse erano intese a un miglioramento del progetto e compatibili con le disposizioni federali.

Vi invitiamo pertanto a voler approvare l'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

## LEGGE CANTONALE sulla formazione professionale

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamato l'art. 49 della legge federale sulla formazione professionale del 20 settembre 1963;

visto il messaggio 10 giugno 1969 n. 1597 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

### Art. 1

Le disposizioni della presente legge disciplinano l'orientamento, la formazione e il perfezionamento nelle professioni sottoposte alla legge federale sulla formazione professionale del 20 settembre 1963 (abbreviata in seguito: legge federale) e alla relativa ordinanza d'esecuzione del 30 marzo 1965 (abbreviata in seguito: ordinanza federale).

**Scopo della legge**

### Art. 2

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato soppintende alla formazione professionale in applicazione delle norme federali e cantonali.

**Autorità competenti**  
1. Consiglio di Stato

<sup>2</sup> Esso, in particolare, è competente:

- a) a emanare il Regolamento provvisorio o definitivo di tirocinio per le professioni esercitate nel Cantone (art. 11, secondo capoverso legge federale);
- b) a istituire esami intermedi in tutte o in determinate professioni, di propria iniziativa o su proposta delle associazioni interessate, ad affidarne l'organizzazione alle associazioni che ne fanno richiesta e a stabilirne i regolamenti e i programmi (art. 14, terzo capoverso legge federale);
- c) a delegare l'organizzazione degli esami di fine tirocinio alle associazioni cantonali e ad approvare il relativo regolamento (art. 31, secondo e terzo capoverso legge federale);
- d) ad autorizzare le associazioni professionali a organizzare corsi di perfezionamento e di riqualificazione professionali di cui all'art. 17 della presente legge.

### Art. 3

<sup>1</sup> Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente a esercitare la vigilanza generale sulla formazione professionale nel Cantone.

**2. Dipartimento**

<sup>2</sup> Il Dipartimento, in particolare, provvede:

- a) a designare gli incaricati per le ispezioni delle aziende che istruiscono apprendisti (art. 14 legge federale);
- b) ad autorizzare l'insegnamento obbligatorio dopo l'orario normale (art. 24, terzo capoverso legge federale);
- c) a organizzare corsi completivi per l'istruzione e il perfeziona-

mento dei docenti e a dichiararne obbligatoria la frequenza (art. 27, secondo e terzo capoverso legge federale);

d) a dichiarare obbligatorio, se del caso, l'assolvimento dei corsi di perfezionamento per orientatori professionali (art. 5, secondo capoverso ordinanza federale).

#### Art. 4

### 3. Ufficio cantonale di orientamento scolastico e professionale

<sup>1</sup> Nell'ambito del Dipartimento è istituito un Ufficio di orientamento professionale (art. 4 legge federale).

<sup>2</sup> L'Ufficio è coadiuvato:

- a) da uffici regionali permanenti, affidati a orientatori qualificati, istituiti secondo le necessità del Consiglio di Stato, che ne fissa la sede;
- b) se del caso, da speciali incaricati designati dal Dipartimento.

<sup>3</sup> Il regolamento d'applicazione stabilisce le qualificazioni richieste agli orientatori professionali.

#### Art. 5

### 4. Sezione cantonale per la formazione professionale

<sup>1</sup> Nell'ambito del Dipartimento è istituita una Sezione per la formazione professionale (chiamata in seguito Sezione).

<sup>2</sup> La Sezione disciplina, cura e coordina la formazione e il perfezionamento professionali; essa esercita, in particolare, le competenze conferite dalla legge e ordinanze federali all'Autorità cantonale, a eccezione di quelle riservate dalla presente legge al Consiglio di Stato o al Dipartimento.

#### Art. 6

### 5. Commissione cantonale per la formazione professionale

<sup>1</sup> E' istituita una Commissione cantonale per la formazione professionale, alla cui nomina provvede il Consiglio di Stato.

<sup>2</sup> La Commissione è organo consultivo sui problemi concernenti la formazione professionale. I suoi compiti principali sono:

- a) vigilare sulla formazione professionale in generale e nei diversi settori professionali, collaborando con il Dipartimento e con la Sezione per la formazione professionale circa i provvedimenti da prendere per assicurare una formazione adeguata in tutte le professioni, tenendo specialmente conto dei bisogni dell'economia cantonale;
- b) dare il suo preavviso sulla istituzione dei corsi previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge;
- c) pronunciarsi sui progetti e sulle questioni che le vengono sottoposte dal Dipartimento.

<sup>3</sup> La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal regolamento d'applicazione.

#### Art. 7

### Tirocinio 1. Provvedimenti generali

Il regolamento d'applicazione stabilisce le misure di esecuzione della legge e dell'ordinanza federali e della presente legge: esso disciplina in particolare quanto riguarda:

- a) la stipulazione dei contratti di tirocinio;
- b) l'istituzione di corsi d'introduzione per maestri di tirocinio;
- c) la vigilanza sulle aziende che istruiscono apprendisti.

#### Art. 8

<sup>1</sup> La Sezione può autorizzare il minorenni che, per infermità, non è in grado di frequentare l'insegnamento professionale, a stipulare un contratto di formazione pratica. La natura e la durata del periodo di formazione pratica sono fissate caso per caso.

<sup>2</sup> Al minorenni che, al termine del periodo di formazione, superi le prove finali, la Sezione rilascia un certificato di formazione pratica, dal quale risulti in quali lavori è stato formato.

<sup>3</sup> Le ulteriori modalità sono stabilite dal regolamento d'applicazione.

2. Tirocinio  
pratico

#### Art. 9

<sup>1</sup> Per l'orario e la durata del lavoro, il riposo settimanale, il lavoro festivo e notturno, le vacanze, il certificato medico, le visite di controllo, l'assicurazione contro gli infortuni e contro le malattie, sono applicabili le disposizioni cantonali e federali in materia.

<sup>2</sup> Il contratto di assicurazione contro gli infortuni per gli apprendisti deve prevedere almeno le prestazioni normali previste dalla convenzione sull'assicurazione contro gli infortuni degli apprendisti stipulata tra le compagnie d'assicurazione contro gli infortuni che esercitano in Svizzera e la Conferenza degli uffici della formazione professionale della Svizzera romanda e del Ticino.

<sup>3</sup> Le vacanze devono essere concesse, di regola, durante i periodi d'interruzione dell'insegnamento scolastico.

3. Condizioni  
di lavoro,  
assicurazione  
e vacanze

#### Art. 10

Le responsabilità del datore di lavoro per gli eventuali danni derivanti da un'inadeguata formazione professionale dell'apprendista sono disciplinate dal diritto civile.

4. Istruzione  
inadeguata :  
danni

#### Art. 11

Le contestazioni di natura civile concernenti il contratto di tirocinio che non possono essere risolte in via bonale dalla Sezione per la formazione professionale sono di competenza del Giudice civile ordinario.

5. Contestazioni

#### Art. 12

<sup>1</sup> Per gli esami intermedi organizzati da un'associazione in virtù dell'art. 14, terzo capoverso, della legge federale, il Cantone concede un contributo massimo del 50 %.

<sup>2</sup> L'ammontare del contributo è stabilito di volta in volta dal Consiglio di Stato.

Esami intermedi :  
contributo

#### Art. 13

L'organizzazione dell'esame di fine tirocinio conformemente agli art. 31 e 35 della legge federale è stabilita dal regolamento d'applicazione della legge.

Esame di fine  
tirocinio  
1. Organizzazione

#### Art. 14

<sup>1</sup> Le spese per l'esame di fine tirocinio organizzato dall'Autorità cantonale, dedotti i sussidi federali, sono a carico del Cantone.

<sup>2</sup> Per l'esame organizzato dalle assicurazioni interessate in applicazione dell'art. 31, secondo capoverso della legge federale,

2. Spese :  
indennità di  
trasferita ;  
contributo

il Cantone concede un contributo massimo del 30 % sulle spese sussidiabili secondo le norme federali.

<sup>3</sup> L'ammontare del contributo è stabilito di volta in volta dal Consiglio di Stato.

<sup>4</sup> Il regolamento d'applicazione stabilisce i casi in cui sono concesse agli apprendisti le indennità per spese di viaggio, di vitto e di alloggio per le trasferte occasionate dalla partecipazione all'esame.

#### Art. 15

### Insegnamento professionale

L'ordinamento dell'insegnamento professionale è disciplinato dalla vigente legge della scuola.

#### Art. 16

### Perfezionamento e riqualificazione professionali

#### 1. Scopo

Per migliorare la formazione professionale della mano d'opera e per favorire la preparazione dei quadri tecnici e amministrativi il Cantone promuove, in collaborazione con le associazioni professionali, il perfezionamento e la riqualificazione professionali.

#### Art. 17

### 2. Corsi organizzati dal Cantone

<sup>1</sup> A tale scopo il Cantone può organizzare :

- a) corsi di preparazione agli esami di fine tirocinio per lavoratori semiqualeficati o praticanti ;
- b) corsi di preparazione alle scuole tecniche superiori ;
- c) corsi di riqualificazione professionale.

<sup>2</sup> Un'associazione professionale che ne faccia richiesta può essere autorizzata a organizzare i corsi medesimi.

#### Art. 18

### 3. Corsi organizzati dalle associazioni

<sup>1</sup> Il Cantone favorisce l'organizzazione da parte delle associazioni professionali interessate :

- a) di corsi d'introduzione a' sensi dell'art. 6, capoverso 2, della legge federale ;
- b) di corsi pratici per apprendisti durante il tirocinio ;
- c) di corsi di perfezionamento e di iniziazione a speciali settori professionali per lavoratori qualificati, semiqualeficati e praticanti ;
- d) di corsi di preparazione alle funzioni di capo, agli esami di professione e a quelli di maestro.

<sup>2</sup> Se circostanze particolari lo giustificano, e in modo speciale per le professioni nelle quali non esiste un'associazione professionale che ne possa assumere l'iniziativa, il Cantone può provvedere all'organizzazione dei corsi previsti al primo capoverso.

#### Art. 19

### 4. Contributo

<sup>1</sup> Il Cantone concede un contributo alle associazioni professionali che organizzano i corsi previsti dagli art. 17 e 18 della presente legge.

<sup>2</sup> Il contributo è assegnato solo alle associazioni che non perseguono uno scopo di lucro e alla condizione che i corsi siano accessibili a tutti i cittadini svizzeri adempienti le condizioni di età e di formazione preliminare richieste.

<sup>3</sup> L'ammontare del contributo è stabilito di volta in volta dal Consiglio di Stato. Esso non può superare quello riconosciuto dalla Confederazione.

<sup>4</sup> Il regolamento d'applicazione della legge stabilisce le altre condizioni per l'ottenimento del contributo e le spese computabili.

#### Art. 20

<sup>1</sup> Per i corsi tenuti dal Cantone, di cui all'art. 17, capoverso 1, può essere riscossa una tassa d'iscrizione.

<sup>2</sup> Le spese per i corsi tenuti dal Cantone, di cui all'art. 18, secondo capoverso della presente legge, dedotti gli eventuali sussidi federali, devono essere di regola sopportate dai datori di lavoro o dai partecipanti.

#### Art. 21

<sup>1</sup> Lo Stato concede ai giovani idonei e di modeste condizioni finanziarie:

- a) assegni per facilitare il tirocinio;
- b) sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione professionali.

<sup>2</sup> Nell'assegnazione dei sussidi di cui alla lettera b) del primo capoverso, può essere tenuto conto della perdita di guadagno subita dai partecipanti.

#### Art. 22

Gli assegni di tirocinio e i sussidi sono assegnati dal Consiglio di Stato, che ne stabilisce l'ammontare di volta in volta.

#### Art. 23

Il regolamento d'applicazione stabilisce le altre condizioni per l'ottenimento degli assegni e dei sussidi, come pure le forme della domanda.

#### Art. 24

<sup>1</sup> Contro le decisioni della Sezione per la formazione professionale e del Dipartimento si può ricorrere al Consiglio di Stato nel termine di trenta giorni dal ricevimento della decisione.

<sup>2</sup> La decisione di ricorso è comunicata al ricorrente e all'Autorità di prima istanza per iscritto, con l'indicazione dei motivi e, se è il caso, dei mezzi, dei termini e dell'Autorità di ricorso giusta il terzo capoverso del presente articolo.

<sup>3</sup> Le decisioni del Consiglio di Stato sono inappellabili, riservati i casi stabiliti dall'art. 53, terzo capoverso, della legge federale.

<sup>4</sup> Per il resto sono applicabili le norme della legge cantonale di procedura per le cause amministrative.

#### Art. 25

<sup>1</sup> Le infrazioni alla legge federale e alle relative disposizioni esecutive sono perseguite in applicazione della legge di procedura per le contravvenzioni: l'avvertimento o la multa sono pronunciati dal Dipartimento; la pena privativa della libertà, dall'Autorità giudiziaria.

<sup>2</sup> Le infrazioni alle norme della presente legge e alle corri-

**5. Spese di partecipazione ai corsi**

**Assegni di tirocinio e sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione professionali**  
**1. Generalità**

**2. Competenza**

**3. Condizioni e forme**

**Ricorsi**

**Norme penali**

spondenti disposizioni esecutive, in quanto non siano perseguibili in virtù della legge federale, sono punite dal Dipartimento con multa fino a Fr. 2.000,—.

**Art. 26**

**Regolamento  
d'applicazione**

Il Consiglio di Stato promulga il regolamento d'applicazione della legge.

**Art. 27**

**Modificazione  
della legge  
della scuola**

L'articolo 171 della legge della scuola è abrogato e sostituito dal seguente :

**Art. 171**

**Dispense e  
corsi obbligatori**

E' dispensato dall'obbligo di seguire l'insegnamento :

- a) chi frequenta una scuola equivalente o superiore ;
- b) chi dimostra di possedere un'istruzione professionale equivalente o superiore.

Gli apprendisti d'arti e mestieri che non hanno frequentato una scuola di avviamento professionale, come è prevista dalla presente legge, o una scuola o corso equivalente, possono essere tenuti a seguire, contemporaneamente ai corsi per apprendisti, un corso complementare di disegno.

Gli apprendisti che rivelano particolari lacune nella loro preparazione scolastica o che incontrano difficoltà nel seguire l'insegnamento impartito ai corsi per apprendisti possono essere tenuti a frequentare appositi corsi di ricupero.

**Art. 28**

**Norme abroga-  
tive ; entrata in  
vigore della legge**

<sup>1</sup> Sono abrogati :

- a) il testo unico delle leggi sugli apprendisti del :

15 gennaio	1912
1. luglio	1919
4 ottobre	1920
1. dicembre	1928
22 maggio	1930
28 gennaio	1931

- b) il decreto legislativo circa la creazione di un Ufficio cantonale di orientamento professionale, del 7 luglio 1930 ;  
e ogni altra norma contraria.

<sup>2</sup> Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>3</sup> Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.